



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso, numero di registro generale 4326 del 2023, proposto da

-OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Circolo Didattico -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

previa sospensione:

- a. del prot. n.-OMISSIS-del 22/09/2023 emesso dall'I.C. -OMISSIS- con sede in -OMISSIS- avente ad oggetto assegnazione ore di sostegno;
- b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli e di Circolo Didattico -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente, nella indicata qualità, ha chiesto accertare il diritto del proprio figlio minore di ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia e, conseguentemente, ordinarsi alle Amministrazioni intime di assegnare al minore un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza settimanale, per l'anno scolastico in corso e per gli anni successivi;

Con ordinanza del 6.11 2023 il Tribunale, in accoglimento della istanza cautelare presentata dalla ricorrente, ordinava alla Amministrazione scolastica di adottare il Piano Educativo Individuale (PEI) per il corrente anno scolastico entro il termine previsto dal legislatore ed assegnare conseguentemente, al predetto minore, un insegnante di sostegno per l'intero orario settimanale di frequenza scolastica, non essendo sufficientemente motivata l'assegnazione di un numero di ore inferiore in considerazione della situazione di handicap dello stesso.

Con dichiarazione resa in udienza, la ricorrente deduceva che l'ordinanza cautelare non era stata eseguita e insisteva, quindi, per l'accoglimento del ricorso con condanna degli enti intimati alla refusione delle spese ed onorari di lite, con attribuzione al procuratore costituito antistatario

Pervenuta alla camera di consiglio del 5.06 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di una sua possibile definizione con sentenza in forma semplificata.

Il ricorso si profila manifestamente fondato e come tale suscettibile di essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60, c.p.a., come da avviso in tal senso dato alle parti presenti in Camera di consiglio e riportato nel relativo verbale.

Preliminarmente, il Collegio richiama quanto rilevato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, che questo T.A.R. ha avuto già modo di condividere, per la quale “il diritto all'istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall'art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost.,

costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l'amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 297/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all'integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell'istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie” (ex multis, T.A.R. Molise, 23 maggio 2023 n. 171, recante a sua volta ulteriori indicazioni giurisprudenziali; T.A.R. Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127).

Occorre anche ricordare che il procedimento per l'assegnazione al minore delle ore di sostegno, di recente fatto oggetto di modifiche legislative ad opera del D.lgs. n. 96/2019, che ha riformulato l'art. 10 del D.lgs. n. 66/2017, si compone di più momenti e atti, tra i quali assumono particolare rilievo le “proposte” del G.L.O. L'art. 7, comma 2°, lett. d) del D.lgs. n. 66/2017 evidenzia, in particolare, la centralità della funzione e dei compiti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, che è chiamato ad esplicitare, appunto, “le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, ...la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità e gli standards qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3”.

Parallelamente, l'art. 15 della l. n. 104/1992 assegna una importante funzione di verifica al Gruppo per l'Inclusione Territoriale, costituito in ciascun ambito territoriale provinciale, o a livello delle città metropolitane, e composto “da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative”.

Infine, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 66/2017 avviene che “il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il

G.I.T., tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno”. (cfr T.A.R. Molise, 25 ottobre 2023 n. 239).

Orbene, dal delineato e complesso assetto normativo esposto emerge che il G.L.O. costituisce il titolare tecnico della competenza a valutare il fabbisogno delle ore di sostegno necessarie all'alunno diversamente abile, e si esprime, in proposito, in base all'analisi della sua condizione e delle necessità emerse nel corso dell'esame obiettivo del destinatario delle misure di sostegno.

Le valutazioni dei diversi organi a vario titolo coinvolti nel procedimento amministrativo di determinazione delle ore di sostegno devono essere, infine, strettamente ancorate alla fattispecie concreta, con particolare riguardo, quindi, alla situazione dell'alunno e alle sue esigenze, sì da poter effettivamente individuare la soluzione in concreto più idonea a garantirgli una fruizione piena e congrua del diritto all'istruzione scolastica.

La Corte Costituzionale, da ultimo, con sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010, ha sancito l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che escludevano la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti, in presenza, nelle classi, di studenti con disabilità grave. Ciò in quanto la discrezionalità di cui il Legislatore gode nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili non ha carattere assoluto, ma trova un limite “invalicabile nel [...] rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati” (cfr. ancora Corte Cost., 26 febbraio 2010 n. 80, che richiama le precedenti sentenze della stessa Consulta 4 luglio 2008 n. 251, 23 dicembre 2008 n. 431, nonché 22 giugno 2000 n. 226).

Il sostegno all'alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341;

T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740). Orientamento che denota che né le norme di organizzazione del servizio scolastico, né tanto meno quelle sui vincoli di spesa pubblica, possono giustificare l'imposizione surrettizia di limiti generali e astratti, quale quelli sottesi al verbale impugnato, ignoti alla normativa positiva e condizionanti pregiudizievolemente il diritto all'istruzione dell'alunno affetto da grave disabilità (cfr. T.A.R. Molise, 25 ottobre 2023 n. 239).

Infatti, i principi costituzionali in tema di diritto alla salute e all'istruzione, oltre che di tutela dell'infanzia e della disabilità, "impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili e a quelle sulla organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni diversamente abili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria" (cfr. ancora Cons. Stato., sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341 e in senso analogo T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, n. 12 marzo 2019 n. 184).

Non può, quindi, costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell'allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un'apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacché la legge assicura comunque l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap con interventi adeguati al tipo e alla gravità della loro patologia, compreso il ricorso alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga, consentendo così di garantire all'alunno bisognoso l'integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell'apprendere, comunicare e socializzare (T.A.R. Napoli, Sez. IV, 24 maggio 2010 n. 8328)".

Pertanto, il sostegno scolastico deve essere garantito nella misura occorrente a permettere all'alunno in condizione di disabilità di realizzare il proprio diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica, non essendovi alcuna preclusione di legge al raggiungimento del rapporto 1:1 (cfr. ancora T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051). Senza dire che, nei casi di disabilità particolarmente grave, l'attribuzione del sostegno nella misura 1:1, oltre a garantire il diritto all'istruzione dell'alunno portatore di "handicap", salvaguarda, di riflesso, anche quello dei suoi compagni di classe (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 8 marzo 2019 n. 170).

Quanto fin qui illustrato acclara l'irragionevolezza e l'illegittimità dell'assegnazione di 25 ore settimanali all'alunno a fronte di una frequenza scolastica settimanale di 33 ore e

della gravità della patologia dalla quale il minore è affetto. E del resto, lo stesso PEI di Istituto 2023/24 (depositato in atti) dispone che l'alunno sia affiancato da un insegnante di sostegno per tutta la frequenza scolastica settimanale, dettando così una previsione vincolante in favore del minore e non derogabile in presenza di meri limiti di organico.

Al contrario, la stessa nota prot. -OMISSIS- - a firma del Dirigente scolastico, depositata in atti, conferma che l'assegnazione delle ore di sostegno in favore dell'alunna è avvenuta in misura inferiore a quanto previsto dal PEI. Tale circostanza giustifica l'accoglimento del ricorso, posto che l'Amministrazione scolastica non può discostarsi dalle previsioni del PEI, se non avendo riguardo alla personale condizione e alle esigenze individuali dell'alunno affetto da disabilità, con una valutazione ancorata alle sue specifiche esigenze educative di cui, nella specie, non è stata data prova.

Ne deriva l'obbligo dell'Amministrazione scolastica di provvedere alla esecuzione del PEI assegnando all'alunno l'insegnante di sostegno nella misura e per le ore in esso indicate

Va, invece, respinta, conformemente alla giurisprudenza di questa Sezione, la domanda relativa agli anni futuri trattandosi di poteri amministrativi non ancora esercitati; il tutto conformemente ai numerosi precedenti della Sezione in tal senso (ex plurimis, TAR Campania Napoli sez. IV, 22 dicembre 2020, n. 6366, 4 dicembre 2020, n. 5823, 2 dicembre 2020, n. 5735).

Le spese di lite vanno, infine poste a carico delle Amministrazioni soccombenti nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna le Amministrazioni soccombenti in solido al pagamento delle spese ed onorari di lite in favore di parte ricorrente liquidati in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto

2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Rita Luce, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Rita Luce

IL PRESIDENTE

Paolo Severini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.